

COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 20/04/2023 ORIGINALE

()(+(+H:T:T()+	ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023 – ATTO DI MODIFICA DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO .

L'anno **duemilaventitré** il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **19:00, Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Antonio RUBINO	Si		
Vicesindaco	Angelo ZAMBRINO	Si		
Consigliere	Giovanni RISI	Si		
Comunale				
Consigliere	Rocco SCANNONE		Si	
Comunale				
Presidente del	Rocco FERRARA	Si		
Consiglio				
Consigliere	Saverio LAPADULA	Si		
Comunale				
Consigliere	Annamaria	Si		
Comunale	LATORRACA			
Consigliere	IELPO Giuseppe	Si		
Comunale				
Consigliere	Rocco LATORRACA		Si	
Comunale				
Consigliere	Raffaele	Si		
Comunale	ACQUAFREDDA			
Consigliere	Michele DITRANI		Si	
Comunale				
Consigliere	Angela LATORRACA	Si		
Comunale				
Consigliere	Nicola DI LASCIO	Si		
Comunale				

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 3

Assume la Presidenza il Sig. Rocco FERRARA

Partecipa la Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in

riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	19/04/2023	Dr.ssa Rosa CAVALLO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	19/04/2023	Dr.ssa Rosa CAVALLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il

bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 12 del 07/06/2011, esecutiva, ha approvato il regolamento dell'addizionale comunale IRPEF; il detto regolamento all'art.5 fissava nella misura dello 0,4% l'aliquota per l'anno 2011.

Durante gli esercizi finanziari annualità 2021 e 2022, quest'amministrazione, al fine di garantire gli equilibri di bilancio si è trovata costretta ad aumentare l'aliquota nella misura dello 0.8%. La modifica si rese necessaria essenzialmente al fine di riconoscere e finanziarie un debito fuori bilancio afferente il trasporto pubblico, di iscrivere nel bilancio le somme inerenti l'espletamento di taluni servizi relativi alle annualità 2021 e 2022 (a titolo esemplificativo acquedotto) nonché, al fine di adempiere ad alcune obbligazioni (a titolo esemplificativo quota di competenza dell'amministrazione relativa al pagamento del fitto del centro dell'impiego ubicato nel Comune di Marsicovetere). Il debito relativo al trasporto pubblico è stato interamente finanziato, pagato, e ripartito sulle annualità 2021 e 2022, il debito nei confronti del Comune di Marsicovetere è stato estinto, le somme inerenti l'espletamento del servizio idrico sono state regolarmente iscritte negli atti di programmazione.

Il bilancio del Comune beneficerà nel corso dell'esercizio finanziario 2023 di nuove risorse (Bonus Gas) parte del quale potrà essere destinato al pagamento delle utenze.

E' di tutta evidenza che le risorse di cui sopra consentiranno di sostenere alcune spese necessarie sino ad oggi finanziate con fondi del bilancio, ottenere quindi economie sulle spese correnti finanziate dalle entrate correnti (all'interno delle quali rientra anche la contribuzione dei cittadini) e quindi ridurre la pressione fiscale.

Di qui, quindi, il pareggio di bilancio può essere assicurato anche senza la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura massima che, di conseguenza può essere ridotta dell'0,4% e quindi uniformata a quella delle annualità ante 2021 e 2022.

E' probabile inoltre che a seguito di interventi effettuati (a titolo esemplificativo misure di efficientamento energetico) per gli anni successivi all'esercizio in corso possono ottenersi economie di spesa su alcuni interventi della parte corrente. E' probabile inoltre che gli accertamenti in corso possono assicurare nuova linfa al bilancio da destinare alla spesa corrente.

CONSIDERATO che questa amministrazione ha proposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03/04/2023 la modifica dell'art. 5 del regolamento Addizionale Comunale Irpef secondo le seguenti modalità: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4%.

A seguito di detta modifica il nuovo testo dell'art.5 risulta essere il seguente: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4% con salvezza di eventuali diverse determinazioni dell'organo consiliare per gli anni successivi.

VISTE:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/1999 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata l'aliquota per l'anno 1999 nella misura di 0,2 punti percentuali;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 07/06/2011 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,2% all' 0,4% per anno 2011;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 03/05/2021 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,4% all' 0,8% per anno 2021;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23/05/2022 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,4% all' 0,8% per anno 2022;

ACQUISITI ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Stefano Del Giudice.

VISTI:

- ✓ il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento Comunale di contabilità.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

1. PROPONE

- 1. **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE, la modifica dell'art. 5 del regolamento Comunale Irpef secondo le modalità seguenti: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4% con salvezza di eventuali diverse determinazioni dell'organo consiliare per gli anni successivi.
- 3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 4. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con successiva unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile.

Illustra, la proposta all'ordine del giorno il Sindaco il quale fa un breve excursus della vicenda. Rammenta che nel 2020, l'Amministrazione neoeletta si trovò costretta ad aumentare l'aliquota dell'addizionale dallo 0,4% all'0,8% al fine di assicurare il pareggio di bilancio che, altrimenti non sarebbe stato perseguito.

Riferisce che fu necessario assicurare nuove risorse al bilancio al fine di finanziare un debito (rateizzato negli esercizi 2021 e 2022) di € 220.000,00, al fine di sanare situazioni debitorie nei confronti di altre Amministrazioni (Comune di Marsicovetere, Comunità Montana) nonché di iscrivere nella parte della spesa le poste finanziarie per soddisfare le obbligazioni da contrarsi nei confronti dell'Acquedotto Lucano.

Estinta la massa debitoria, e reperite nuove fonti di finanziamento (a titolo esemplificativo contributo bonus gas da destinare in parte alle utenze energetiche) è stato possibile riportare l'aliquota allo 0,4%.

Dopo di ciò, il sindaco ultima l'intervento ponendo l'accento sulla necessarietà dell'aumento ed invitando i gruppi di minoranza ad indicare la sussistenza di eventuali modalità di perseguimento del pareggio di bilancio negli esercizi 2012 – 2022 senza ricorrere all'aumento dell'aliquota. Questo, per l'ipotesi in cui gli stessi dovessero persistere nella tesi che l'aumento dell'aliquota non avrebbe dovuto essere deliberato.

Interviene il consigliere di minoranza (gruppo Per il Futuro Moliterno) Acquafredda il quale rammenta che le motivazioni circa la non necessarietà dell'aumento dell'aliquota sono riportate nel documento del maggio 2021.

Da lettura di un documento, lo consegna al segretario Comunale chiedendogli di allegarlo al verbale.

Il Segretario Comunale prende in consegna il detto documento e lo allega al verbale sotto la lettera A.

Interviene la consigliera di minoranza (gruppo Rivivi Moliterno) Angela Latorraca la quale tiene a precisare che il gruppo voterà favorevolmente la proposta di riduzione, perché era contraria all'aumento per le motivazioni che sono state esplicitate nel pregresso.

Precisa che quando vengono poste all'ordine del giorno proposte che hanno un impatto sulla cittadinanza, il coinvolgimento della minoranza deve essere ex ante.

Ringrazia il Presidente del Consiglio che sovente convoca la commissione bilancio, unica commissione funzionante tra quelle istituite.

Ultima l'intervento affermando che l'aumento dell'aliquota ha comportato un aggravio per la collettività in due esercizi finanziari di ben 280.000,00 euro, in un momento peraltro di grande difficoltà e di ristrettezze economiche.

Interviene il Sindaco il quale precisa che, riguardo a quanto affermato dal consigliere Acquafredda, ciò che è immorale è che si è dovuto far fronte ad un'ingente massa debitoria.

Manifesta, il proprio disappunto sul fatto che si continua ad inasprire i toni della dialettica senza però proporre soluzioni concrete.

Interviene il consigliere Acquafredda il quale evidenzia che la Bassanini ha ripartito le competenze, e che la maggioranza dell'epoca, riguardo alla vicenda dell'Acquedotto Lucano, non pagò le pretese competenze vantate da quest'ultimo sulla base di relazioni degli Uffici.

Precisa che una cosa è non iscrivere di proposito risorse bel bilancio, altra è non pagare su suggerimento tecnico.

Dopo di ciò, constatata l'assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Ferrara invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta sottopostale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuto cognizione della proposta sottopostagli

Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri Angela Latorraca ed Acquafredda

Atteso che la proposta è corredata dai pareri del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico contabile, nonché dal parere del revisore del conto (verbale N°7 del 15.04.2023 registrato al protocollo dell'Ente N°4330 dell'Ente in data 17.04.2023)

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'oggetto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Rocco FERRARA

Il Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì27/04/2023

II Responsabile della Pubblicazione FERRARO TOMMASO

Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SICERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effettidell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 27/04/2023

Il Segretario Comunale

Dott. Gerardo LUONGO

COMUNE DI MOLITERNO Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7	OGGETTO: Parere su "ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Data 15/04/2023	2023 – ATTO DI MODIFICA DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO".

l'organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione di Consiglio per esprimere il proprio parere in merito alla modifica parziale del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che :

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/1999 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata l'aliquota per l'anno 1999 nella misura di 0,2 punti percentuali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 07/06/2011 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,2% all' 0,4% per anno 2011.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 03/05/2021 con la quale è stata aumentata l'aliquota dall' 0,4% all' 0,8% per anno 2021, poi confermata anche nel 2022.

Esaminata la proposta di variazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 03/04/2023 la modifica dell'art. 5 del regolamento Addizionale Comunale Irpef secondo le seguenti modalità: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4%.

A seguito di detta modifica il nuovo testo dell'art.5 risulta essere il seguente: l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4% con salvezza di eventuali diverse determinazioni dell'organo consiliare per gli anni successivi.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi finanziari ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO CHE

- l' analisi del Regolamento proposto conferma una coerenza con il quadro normativo sovraordinato dalla legge 27 dicembre 2006.
- dalla valutazione generale emerge che il proposto regolamento viene modificato solo nell'art. 5, come segue: "l'aliquota viene determinata con decorrenza dall'esercizio 2023 nella misura dello 0,4%" .

- Si modifica l'aliquota dallo 0,8% allo 0,4% per l'anno 2023.

Verificato, inoltre, il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, coerenza, attendibilità contabile e compatibilità con il quadro normativo,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la deliberazione di modifica del regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.



L'organo di revisione

Del Giudice Stefano

Stepus Del Judice